



Approvato con Delibera C.d.G n. 41 del 29.3.17  
Delibera C.P. n. 2 del 21.04.2017

## Regolamento di Mantenimento Marcite

# NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1 Il Regolamento di Mantenimento Marcite è redatto in attuazione dell'articolo 22.6 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 7/5983 del 2 agosto 2001 e pubblicato sul B.U.R.L. - secondo supplemento straordinario al n. 40 del 5 ottobre 2001 ed in attuazione dell'art. 19.6 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. VII/919 del 26 Novembre 2003 e pubblicato sul B.U.R.L. - serie ordinaria n.1 del 2 gennaio 2004.

Attraverso tale Regolamento si intende perseguire l'obiettivo di mantenere una parte degli appezzamenti destinati a questa storica coltura, nonostante la marcita abbia ormai perso quasi completamente ogni interesse produttivo da parte delle imprese agricole.

### Art. 2

2.1 Il Regolamento di Mantenimento Marcite è costituito da:

- Norme di Attuazione complete di scheda per le compensazioni;
- Tavola 3 (suddivisa in 4 quadri) "Carta degli appezzamenti sottoposti a tutela con delimitazione delle unità di interesse paesistico - 2017" scala 1: 25.000.

2.2 Costituiscono quadro di riferimento conoscitivo i seguenti elaborati di analisi depositati presso il Settore Agricoltura del Parco del Ticino:

- Relazione Tecnica del Settore Agricoltura;
- Tavola 1 (suddivisa in 4 quadri) "Carta degli appezzamenti sottoposti a tutela - 2010" scala 1: 25.000;
- Tavola 2 (suddivisa in 4 quadri) "Carta di analisi per la definizione degli appezzamenti da sottoporre a tutela - 2017" scala 1:25.000.

Art. 3 Le marcite del Parco del Ticino sono sottoposte a tutela quali emergenze di carattere ambientale, paesaggistico, storico-agronomico e faunistico nelle diverse zone di P.T.C.

Art. 4 Il presente Regolamento identifica le marcite di cui è vietata la trasformazione in seminativo, con conseguente mantenimento della destinazione e dell'uso del suolo.

Art. 5 Eventuali sistemazioni strutturali delle superfici oggetto di tutela potranno essere concesse solo per quegli appezzamenti che non abbiano caratteristiche di storicità da tutelare e per motivate esigenze di conduzione agronomica., permanendo l'obbligo di ricostituzione immediata della copertura erbosa della marcita.

Art. 6 La gestione della marcita è una pratica agricola che l'azienda agricola realizza in collaborazione con il Parco nel rispetto del presente regolamento, costituita da interventi di manutenzione straordinaria aggiuntivi rispetto alla buona conduzione del prato stabile ed esemplificati come segue:

- *per la struttura tradizionale e la rete irrigua*: esecuzione sia nel periodo estivo sia in quello invernale di interventi di sistemazione delle ali e risagomatura dei fossetti, della pulizia dei

fossi, canali adacquatori e colatori, di rullature ed eventuali trasemina o concimazione organica, di riparazione danni da fauna.

- *per la miglior funzionalità iemale*: gestione dell'acqua per l'irrigazione iemale e controllo dell'uniformità del flusso dell'acqua, oltre a tutti quegli interventi sulla rete irrigua della marcita soggetta a periodico deterioramento nel corso degli anni, quali spurgo ponticelli e tubi, ripristino di paratoie, pulizia da rifiuti e materiale trasportato dall'acqua e riparazione danni da fauna.

Art. 7 Per il mantenimento previsto dall'art. 4, il Parco, richiamato quanto specificato al successivo art. 10 e nei limiti delle risorse disponibili, riconosce agli imprenditori agricoli un contributo. L'entità del contributo sarà calcolata, a parziale o totale rimborso dei costi di gestione delle marcite e sulla base dei controlli che il Parco effettuerà sulla loro corretta gestione, in misura crescente e proporzionale alla complessità delle tipologie seguenti:

- marcita con sistemazioni semplici o prati marcitori (s)
- marcita di complessità intermedia (i);
- marcita complessa (c).

Art. 8 Qualora il Parco realizzi o partecipi a progetti, singoli o in partenariato con altri enti, che prevedono risorse a favore delle marcite, potranno essere stipulati con le aziende agricole accordi specifici anche pluriennali.

Art. 9 Per tutte le marcite che dispongono delle acque irrigue, viene fortemente incoraggiata la sommersione nel periodo invernale, allo scopo di testimoniare pienamente l'ingegno della marcita, nonché svolgere la preziosa funzione di habitat faunistico durante i periodi di gelo e neve della stagione invernale. Per questi motivi, qualora un'azienda dichiari la propria disponibilità a condurre un appezzamento a marcita non tutelato dal presente regolamento, compresa la sommersione iemale, il Parco previa specifica deliberazione di CdG potrà valutare la classificazione dell'appezzamento in una delle tipologie di cui al punto 7 e l'assegnazione del relativo contributo, in attesa di inserirlo alla prima occasione utile fra le marcite tutelate dal presente regolamento.

Art. 10 Sulla base di quanto previsto all'art. 22.6 del P.T.C., l'entità dei contributi sopra specificati sarà verificata ogni tre anni. Qualora il contesto gestionale fosse mutato e si manifestasse l'eventuale necessità, gli stessi contributi saranno rivisti ed adeguati ai nuovi parametri.

Art.11 Il presente Regolamento è stato redatto anche in considerazione del dialogo e delle esigenze manifestate dagli imprenditori agricoli che hanno collaborato negli anni scorsi attraverso diversi accordi di gestione di marcite sottoscritti con il Parco; alcuni di loro hanno inoltre fornito preziosi dati e informazioni sui tempi di lavoro e i mezzi impiegati nella conduzione delle marcite.

Art.12 Nel caso di richiesta di autorizzazione paesaggistica alla trasformazione di appezzamenti a marcita non tutelati dal presente regolamento, dovranno essere previsti ed attuati gli interventi di compensazione ambientale specificati nella scheda allegata al presente Regolamento. Tali compensazioni dovranno essere realizzate preferibilmente prima o, al massimo, contestualmente all'esecuzione della trasformazione delle marcite e saranno oggetto di specifica verifica.

Qualora le compensazioni non vengano realizzate in modo corretto ovvero non venga effettuata una corretta manutenzione degli impianti per almeno tre anni e comunque fino al loro completo attecchimento, decadrà automaticamente l'autorizzazione alla trasformazione e saranno applicate le sanzioni conseguenti.